



## CORPO della GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE

Coordinamento provinciale Forlì-Cesena

C.so Garibaldi, 142 - 47121 Forlì - Tel 0543 27074- 0543 035220 - fax 0543 035233

e-mail: [coordinamento@cga.fc.it](mailto:coordinamento@cga.fc.it)

Posta certificata: [corpodellaguardiazoofilaambientale@pec.cga.fc.it](mailto:corpodellaguardiazoofilaambientale@pec.cga.fc.it)

**Riunione di Assemblea Straordinaria e C.D. del 29 marzo 2023 – Presenti i sigg.ri:**

|                        |                    |                  |
|------------------------|--------------------|------------------|
| SENZANI Valeriano      | Presidente         | SI               |
| MARCHI Marco           | Vice Presidente    | SI               |
| BENEVENTI Massimiliano | Segretario/economo | SI               |
| BERTOZZI Massimo       | Consigliere        | SI               |
| MERCURIALI Giorgio     | Consigliere        | SI               |
| ANGELI Manuela         | Guardia            | Delega BENEVENTI |
| ORLATI Marcello        | Guardia            | Delega BENEVENTI |
| GHETTI Stefano         | Guardia            | Delega MARCHI    |
| MELDOLI Simona         | Guardia            | Delega SENZANI   |
| FLAMIGNI Sergio        | Guardia            | NO               |
| BOLOGNESI Massimo      | Guardia            | SI               |

La riunione ha inizio alle ore 20,30, in videoconferenza da remoto. =====//

- 1) La presente riunione di Assemblea Straordinaria ha luogo per modifiche allo statuto per conformarlo alle esigenze richieste per registrazione al RUNTS, Si dibatte sull'nuovo corso per guardie zoofile per inserimento di nuovi associati, da svolgersi per il mese di maggio
- 2) Dopo aver constatato la regolarità della seduta e dopo una breve discussione, si procede alla modifica di alcuni articoli dello statuto a mezzo voto palese.
- 3) Dopo aver constatato la regolarità della seduta e dopo breve discussione, si conferma la volontà di procedere ad effettuare il corso per nuovi iscritti, che avrà tempistiche da definire ma si svolgerà in sede CGA nel mese di maggio si provvederà a dare comunicazione a tutte le autorità di competenza. deliberato a mezzo voto palese
- 4) Alle ore 22,30 si conclude l'assemblea con la convalida del nuovo statuto e la convalida dell'esecuzione del nuovo corso per guardie zoofile

\*\*\*\*

Non avendo null'altro da discutere e non essendoci ulteriori interventi, la riunione chiude alle ore 22,45 =====

Il Segretario

M. R.

\*\*\*\*



Il Presidente

CORPO della GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE  
COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLÌ-CESENA  
Corso Garibaldi n. 142  
47121 FORLÌ

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena  
Ufficio Territoriale di Forlì

4 APR. 2023

Registrazione a Forlì

N. 635 Mod. 3 €

Euro

PERSONE

L'ADDETTO AL SERVIZIO

**Statuto del CORPO della GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE ODV****ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA**

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., una organizzazione di volontariato denominata "CORPO della GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE ODV" (d'ora in avanti Corpo), anche definito Corpo della Guardia Ambientale (C.G.A.) odv - ENVIRONMENTAL TEAM SCOUT - Organization & Development.

**ART. 2 - SEDE - DURATA**

Il Corpo ha sede legale in Forlì, Corso G. Garibaldi, 142. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Il Corpo, per agevolare l'operatività delle Guardie Zoofile Ambientali insistenti in una determinata area, per attuare una presenza più capillare sul territorio provinciale e nell'intento di offrire, alle Guardie medesime, organismi di coordinamento decentrati, può istituire nel rispetto delle normative vigenti, sedi operative distaccate.

La durata del Corpo è illimitata.

**ART. 3 - FINALITA' e ATTIVITA'**

Il Corpo della Guardia Zoofila Ambientale è un'Associazione, protezionista, ambientalista, zoofila, senza fini di lucro, che si avvale dell'azione, diretta personale e gratuita dei propri associati. Esso opera nel settore della vigilanza, svolgendo i propri compiti con operatori aventi qualifica/funzioni di U.P.G. e/o A. P. G. ai sensi degli articoli 55 e 57 C.P.P., concorrendo con le istituzioni pubbliche per la tutela e la valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del Corpo sono le seguenti:

- a) collaborare con gli Enti ed organismi pubblici preposti al controllo ed alla tutela dell'ambiente e degli animali nonché con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- b) accertare i reati (nei modi e nelle forme previste dalle normative vigenti) e le violazioni alle disposizioni in materia ecologica, ambientale, agricola, ittico-faunistica e del benessere animale contenute in norme statali e regionali, in regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nonché nei regolamenti di parchi, riserve ed enti regionali;
- c) realizzare lo spirito e la lettera delle Leggi e dei Regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente o finalizzati alla prevenzione nell'ambito della protezione civile;
- d) collaborare con le autorità locali in attività di soccorso in caso di calamità ed emergenze;
- e) svolgere attività didattiche ed educative concernenti la sensibilizzazione della collettività, con particolare riferimento ai giovani alunni della scuola dell'obbligo, in ordine alla percezione del funzionamento dei meccanismi naturali;

CORPO della GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE  
COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLÌ-CESA  
Corso Garibaldi n. 142  
47100 FORLÌ

- f) promuovere incontri con altre strutture pubbliche o private con analoghe finalità - per favorire lo scambio di esperienze e coordinare l'attività di lavoro comune sulla salvaguardia e sulla educazione ambientale;
- g) promuovere dei corsi di formazione per Aspiranti Guardie Zoofile Ambientali; organizzare corsi di aggiornamento e specializzazione per Guardie Zoofile Ambientali nonché seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto la salvaguardia dell'ambiente, la tutela degli animali e più in generale del territorio;
- h) promuovere nelle sedi appropriate, la revisione ed il miglioramento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
- i) editare giornali, riviste e pubblicazioni, produrre audiovisivi ed eventuali altri materiali di documentazione ed informazione;
- j) promuovere e diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali anche attraverso la conoscenza e lo studio delle direttive e dei provvedimenti nazionali, comunitari ed extracomunitari, sostenendo i principi delle attività di solidarietà e cooperazione finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione della qualità dell'ambiente e delle aree protette di tutto il globo, con particolare riguardo al lavoro volontario nei parchi naturali.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, il Corpo può svolgere:

- a) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) Attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, il Corpo può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Il Corpo può inoltre svolgere attività diverse da quelle elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, il Corpo si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. Il Corpo assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività del volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra il Corpo e le amministrazioni pubbliche.

#### ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci del Corpo le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

#### ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi del Corpo.

Requisiti per l'ammissione a Socio sono:

- a) aver frequentato e terminato con successo il corso di formazione per Guardie Zoofile Ambientali;
- b) essere in possesso di regolare decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata rilasciato dalla Prefettura ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. e conseguito, su richiesta del Corpo stesso, a norma delle leggi vigenti in materia.

CORPO della GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE  
COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLÌ-CESENA  
Corso Garibaldi n. 142  
47121 FORLÌ

In attesa del completamento del percorso di cui sopra, il richiedente partecipa alle attività del Corpo con la qualifica di Allievo. Una volta accertato che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti, il Consiglio Direttivo ne delibera l'ammissione a Socio e ne dà comunicazione all'interessato.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri che dovrà pronunciarsi entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Nel caso in cui l'organo non sia stato istituito l'interessato può proporre appello all'assemblea dei soci, che se non appositamente convocata dovrà pronunciarsi alla prima assemblea utile.

L'Allievo, all'atto dell'iscrizione al corso di formazione, esenta espressamente il Corpo, nonché gli Organi direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovesse causare durante il corso, le esercitazioni pratiche o le uscite in affiancamento alle Guardie.

Il Socio, all'atto dell'adesione al Corpo, esenta espressamente il Corpo stesso nonché gli Organi Direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovesse causare nell'esercizio delle proprie funzioni.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

#### **Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture del Corpo. Ogni socio di maggiore età, purché iscritto nel libro dei soci, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi del Corpo stesso, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi del Corpo.

I soci hanno il diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo e degli altri organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede del Corpo, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dal Corpo. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dal Corpo in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso il Corpo potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto all'assistenza legale per fatti, non causati da dolo o colpa grave, che si possano verificare nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei servizi coordinati o comandati, nei limiti della disponibilità economica prevista dall'apposito fondo stabilito nel bilancio del Corpo. Gli Allievi e i Collaboratori possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.

#### **ART. 7 - DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.
- c) rispettare le modalità operative previste dal Regolamento di Servizio approvato dalla Autorità di P.S.;
- d) partecipare all'attività sociale;
- e) non intraprendere alcuna iniziativa personale a nome e per conto del Corpo né utilizzarne simboli e strumenti senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
- f) conservare ed usare nel migliore dei modi nonché nel rispetto delle Leggi vigenti le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento, le uniformi e i simboli identificativi di incarico e merito del Corpo.
- g) non è ammesso indossare uniformi, fregi o distintivi non approvati dal C.D. in conformità con le norme vigenti.

CORPO della GUARDIA ZOOLOGICA AMBIENTALE  
COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLÌ-CESENA  
Corso Garibaldi n. 142  
47121 FORLÌ

## **ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI**

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto e, se necessario, assume provvedimenti disciplinari motivati nei confronti delle Guardie, degli Allievi, dei Collaboratori inottemperanti rispetto ai doveri ed agli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento di Servizio approvato dalla Autorità di P.S., dal Regolamento Generale e da eventuali norme di funzionamento opportunamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione al Corpo o per causa morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti del Corpo o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali del Corpo e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui si possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, al Corpo.

In tali casi, il Consiglio direttivo del Corpo, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) censura verbale;
- b) censura scritta;
- c) sospensione temporanea della tessera per un periodo determinato non superiore ad un anno;
- d) radiazione con ritiro definitivo della tessera ed esclusione dal Corpo.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri del Corpo. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 2 (due) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale e in ogni caso trascorsi due mesi dal sollecito, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza della carica sociale eventualmente rivestita all'interno del Corpo.

La radiazione e la decadenza obbligano il Socio all'immediata restituzione di tutto il materiale, delle uniformi e dei simboli identificativi ad esso affidati.

## **Art. 9 - PATRIMONIO**

Il patrimonio del Corpo è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti al Corpo medesimo, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio del Corpo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

## **Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento del Corpo per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia

CORPO della GUARDIA ZOOFILO AMBIENTALE  
COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLÌ-CESENÀ  
Corso Garibaldi n. 142  
47121 FORLÌ

Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE**

Il Corpo trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, il Corpo può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore e ss.mm.ii.

#### **Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Corpo, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale del Corpo e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede del Corpo almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora il Corpo consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e ss.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Art. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA**

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità del Corpo ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il Corpo ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 14 – ORGANI DEL CORPO**

Sono organi del Corpo:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente
4. il Collegio dei Proviviri.

#### **Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Corpo. È il massimo organo rappresentativo dei Soci del Corpo che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento del Corpo, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

CORPO della GUARDIA ZOOFLA AMBIENTALE  
COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLÌ-CESENA  
Corso Garibaldi n. 142  
47121 FORLÌ

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea Straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto. Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 2 (due) soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca del corpo o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali ad es. comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede del Corpo.

#### **Art. 16 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali del Corpo;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione e scissione del Corpo;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, si esprime sulla riammissione del nuovo associato nel caso in cui non venga istituito il collegio dei probiviri
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Corpo ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (in lettere cinque) ed un massimo di 9 (in lettere nove) eletti tra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 18 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voto, prevale il socio con più anzianità di servizio.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente)
- il Segretario con funzioni di tesoriere
- i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- Predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore e s.s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- Deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- Elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;

CORPO della GUARDIA ZOOLOGICA AMBIENTALE  
COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLÌ-CESENA  
Corso Garibaldi n. 142  
47121 FORLÌ

- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

#### **Art. 21 – PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante del Corpo a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- Convocare e presiedere il consiglio Direttivo;
- Convocare l'Assemblea dei soci;
- Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente o Vicario del Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Può assumere autonomamente impegni di spesa per la gestione ordinaria sino ad un tetto massimo di Euro 2.000,00.

Per gli impegni di spesa di rilevante importo è necessario il parere preventivo del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 – SEGRETARIO**

Il Segretario, con funzioni di Tesoriere, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- Provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- cura la gestione finanziaria ed economica del Corpo, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti il Corpo;
- mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l'approvazione- in Assemblea dei Soci.

#### **Art. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE**

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi scelti tra i soci che abbiano compiuto un'anzianità sociale consecutiva di almeno 3 (tre) anni, e da due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dell'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti di indubbia moralità.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del

CORPO della GUARDIA ZOOFLA AMBIENTALE  
COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLÌ-CESENA 8  
Corso Garibaldi n. 142  
47121 FORLÌ

presente Statuto. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede il Corpo.

#### **Art. 24 – GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

#### **Art. 25 – INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'**

L'appartenenza agli organi di direzione del Corpo è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento europeo, del Consiglio regionale, della Giunta Regionale, del Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di Membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle Unioni dei Comuni) amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

#### **Art. 26 – SCIOGLIMENTO DEL CORPO**

Lo scioglimento del Corpo è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15 e deve essere approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 della totalità dei Soci. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

#### **Art. 27 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e in particolare la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i.) e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile, del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale.

#### **Art. 28 – NORME TRANSITORIE**

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o il corpo vi sarà iscritto o migrato, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2020

Il Presidente

SENZANI VALERIANO

Il Segretario

BENEVENTI MASSIMILIANO

CORPO della GUARDIA ZOOFILIA AMBIENTALE  
COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLÌ-CESENA  
Corso Garibaldi n. 142  
47121 FORLÌ